

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Art. 4, LR n. 26/1996 - Conferimento degli incarichi di direzione dei settori nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di conferire gli incarichi di direzione dei Settori istituiti con deliberazione n. 113 del 14 febbraio 2022, tenuto conto delle motivazioni espresse nell'Allegato A, ai soggetti individuati nell'allegato B, alla presente deliberazione;
2. di stabilire che gli stessi incarichi decorrono dal 16 marzo 2022 o in data successiva, corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito dell'eventuale provvedimento di aspettativa, comando o altro provvedimento analogo dell'ente di appartenenza del dirigente o della necessità di rimozione delle incompatibilità dichiarate in seno all'istanza di interpello;
3. di stabilire che gli incarichi hanno la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio e tenendo conto che nel caso in cui la Regione provveda al riordino delle funzioni ed alla complessiva riorganizzazione dell'ARS, gli incarichi si potranno intendere cessati alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione, a cui conseguirà un nuovo interpello;
4. di stabilire inoltre che per gli incarichi ai soggetti esterni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o a dirigenti pubblici collocati fuori ruolo o in aspettativa non retribuita, alternativi al comando o analogo provvedimento, va sottoscritto, ai fini del conferimento, un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato secondo il modello di cui all'allegato C, mentre per gli incarichi conferiti a dirigenti interni o a dirigenti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di altre pubbliche amministrazioni in comando o con provvedimento analogo al comando, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, va sottoscritto un contratto accessivo al provvedimento di conferimento per la definizione del solo trattamento economico, secondo il modello di cui all'allegato D;

5. di confermare, ai fini del conferimento degli incarichi, la retribuzione di posizione associata alle singole strutture dirigenziali come da Allegato B alla DGR n. 113/2022;
6. di subordinare il conferimento degli incarichi alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014;
7. di stabilire inoltre che la spesa annua presunta derivante dalla presente deliberazione è pari a Euro 1.322.997,04 e la stima per l'anno 2022 è pari ad Euro 1.047.372,66, comprensive degli oneri riflessi. Tale spesa è a carico del bilancio dell'Agenzia regionale sanitaria;
8. di stabilire inoltre che gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) qualifica l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) come strumento operativo per la gestione delle funzioni delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle materie dell'assistenza sanitaria territoriale, dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza farmaceutica, della prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell'integrazione socio sanitaria e della sanità veterinaria. All'interno dell'ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta per la gestione del numero di emergenza unico europeo 112, la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale. Prevede, poi, che la stessa Agenzia esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.

Dispone, inoltre, che l'organizzazione dell'ARS si articola in direzioni e settori istituiti dalla Giunta regionale e che i relativi incarichi sono conferiti dalla stessa Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del Servizio sanitario regionale; i dirigenti incaricati sono posti in posizione di comando. Stabilisce inoltre che il trattamento economico ad essi spettante è definito dalla Giunta regionale nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il comma 12 dello stesso art. 4 prevede che, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell'ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, la stessa ARS può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.

Con deliberazione n. 113 del 14 febbraio 2022 la Giunta regionale ha istituito n. 9 Settori e ha dato contestualmente mandato al Segretario generale di indire apposito interpellato per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Con decreto n. 11 del 16 febbraio 2022, come rettificato dal decreto n. 17 del 22 febbraio 2022, il Segretario generale ha attivato specifico interpellato.

Con deliberazione n. 201 del 28 febbraio 2022, la Giunta regionale ha prorogato gli attuali incarichi di direzione delle Posizioni di Funzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria, compresi gli incarichi ad interim in essere, fino alla nomina dei nuovi dirigenti, nelle more della riorganizzazione in itinere dell'ARS, e comunque non oltre il 15 marzo 2022, in considerazione dell'elevato numero di domande di partecipazione all'interpellato, e alla necessità di disporre di maggior tempo per analizzare e valutare in modo accurato le istanze presentate.

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, il Direttore dell'ARS ha individuato i soggetti di cui all'allegato B, quali figure maggiormente idonee alla svolgimento dell'incarico di dirigenti di Settore, sulla base degli elementi sinteticamente sotto riportati e che tengono conto di: a) natura e caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; b) attitudini, formazione culturale e capacità professionali; c) curricula professionali; d) risultati conseguiti in precedenti incarichi. L'esame delle candidature pervenute si è concretizzato in una valutazione di tipo curriculare sulla base dei seguenti requisiti:

o Laurea Specialistica o Magistrale, Diploma di Laurea V.O. in materie attinenti al ruolo dirigenziale da ricoprire;

o Abilitazione, iscrizione ad albi professionali;

o Specializzazione, aggiornamento professionale a seguito della partecipazione a master, corsi post universitari, eventuali pubblicazioni attinenti alle materie dell'incarico;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- o Esperienze professionali nella qualifica dirigenziale acquisite in strutture organizzative il cui ambito d'intervento sia riconducibile alle funzioni attribuite al settore oggetto della istanza;
- o Esperienze professionali, maturate in ruoli non dirigenziali, attinenti alle funzioni attribuite al settore oggetto della istanza;
- o Risultati conseguiti in incarichi precedenti.

Nell'esame delle istanze pervenute si è proceduto alla valutazione delle candidature dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale e dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso uno degli enti del Servizio Sanitario Regionale nonché alla valutazione delle candidature dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale o presso uno degli enti strumentali della Regione Marche; dei dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001; dei soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il conferimento degli incarichi di dirigente avviene nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246". Si è inoltre tenuto conto che per il conferimento e comunque per il passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103 del codice civile.

E' stato altresì valutato in maniera specifica il conferimento degli incarichi ad interim pur in presenza di domande presentate in conformità a quanto fissato negli avvisi di selezione. Nell'Allegato A alla presente deliberazione sono state esplicitate le motivazioni che hanno portato alla scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi dirigenziali; consequenzialmente, è stato formato l'allegato B alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei Settori dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

Gli incarichi decorrono dal 16 marzo 2022 o in data successiva, corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito dell'eventuale provvedimento di aspettativa, comando o altro provvedimento analogo dell'ente di appartenenza del dirigente o della necessaria rimozione delle incompatibilità dichiarate in seno all'istanza di interpello; la durata dell'incarico è di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio. Nel caso in cui la Regione provveda al riordino delle funzioni ed alla complessiva riorganizzazione dell'ARS, gli incarichi si potranno intendere cessati alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione, a cui conseguirà un nuovo interpello.

Per gli incarichi ai soggetti esterni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o a dirigenti pubblici collocati fuori ruolo o in aspettativa non retribuita, alternativi al comando o analogo provvedimento, va sottoscritto, ai fini del conferimento, un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato secondo il modello di cui all'allegato C.

Per gli incarichi conferiti a dirigenti interni o a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in comando o con provvedimento analogo al comando, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, va sottoscritto un contratto accessivo al provvedimento di conferimento per la definizione del solo trattamento economico, secondo il modello di cui all'allegato D.

Il conferimento dell'incarico è subordinato, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) alla preliminare verifica dell'assenza di specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre, con deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2014, la Giunta ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale e dell'Agenzia Regionale Sanitaria e l'articolo 13, comma 3, prevede che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunichi le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge; dichiari se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio; fornisca le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi.

Il valore economico della retribuzione di posizione per il conferimento degli incarichi di specie, è fissato secondo quanto definito per ciascuna struttura dirigenziale nell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 113 del 14 febbraio 2022.

La spesa annua presunta derivante dalla presente deliberazione è pari a Euro 1.322.997,04 e la stima per l'anno 2022 è pari ad Euro 1.047.372,66, comprensive degli oneri riflessi. Tale spesa è a carico del bilancio dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In data 14 marzo 2022, è stata esaminata la proposta di conferimento degli incarichi nell'ambito del Comitato di Coordinamento. E' stata inoltre fornita informativa alla RSU dell'ARS e della Giunta regionale, nonché alle organizzazioni sindacali dell'area del comparto e della dirigenza.

Per le ragioni esposte si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(*Armando Marco Gozzini*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, in quanto a carico del bilancio dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

Il direttore
(*Armando Marco Gozzini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca

Dall'esame delle 8 istanze pervenute è individuato Giovanni Lagalla, dirigente medico di ruolo dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, già dirigente della Posizione di Funzione Assistenza ospedaliera, emergenza urgenza e ricerca dell'ARS. Ha inoltre svolto attività assistenziale e di ricerca clinica nazionale internazionale, organizzazione e gestione di piani assistenziali integrati in ambito neurologico, Responsabile organizzativo attività di Day Hospital, Referente per il Centro malattie neuromuscolari presso l'Istituto Superiore di Sanità, Referente/coordinatore attività centro di neuro-oncologia, componente di tavoli di lavoro aziendali (infezioni ospedaliere, applicazione legge 38/2010, etc.) e regionali (malattie neuromuscolari), referente per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali. Le capacità tecnico-professionali e l'elevata formazione clinico sanitaria, insieme alle competenze maturate prima in utilizzo funzionale e poi con l'incarico dirigenziale in ARS relativamente all'assistenza ospedaliera, all'emergenza urgenza e alle attività di ricerca, ne confermano l'idoneità a ricoprire la posizione. Ha infine sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati.

Settore Territorio ed integrazione socio sanitaria

Dall'esame delle 15 istanze pervenute è individuata Benedetta Raffaella Ruggeri, dirigente medico di ruolo dell'ASUR-Area Vasta 5, con incarico di direttore sostituto dell'Unità Operativa Complessa "UOC Governo Clinico e Gestione del Rischio". Ha inoltre conseguito una esperienza professionale idonea per il conferimento dell'incarico, maturata in costanza di una pluralità di attività svolte nel SSR. Possiede dunque una esperienza spendibile per l'esercizio delle attività del settore e adeguate capacità professionali oltre ad una qualificata formazione culturale ed a una rilevante produzione di pubblicazioni scientifiche. Ha infine sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati.

Settore Assistenza farmaceutica

Per il settore in oggetto è pervenuta un'unica istanza, da parte di Luigi Patregnani, dirigente farmacista dell'AOU Ospedali riuniti di Ancona, già dirigente della P.F. Assistenza farmaceutica dell'ARS, in posizione di comando. E' individuato quindi come dirigente del Settore in oggetto. Ha conoscenze e competenze tecniche specifiche concernenti l'assistenza farmaceutica, le sperimentazioni cliniche, i dispositivi medici e la farmacovigilanza. Referente di Comitati tecnici nazionali e componente di gruppi di lavoro tecnici dell'ambito sanitario, possiede le attitudini, la formazione culturale e le capacità professionali idonee a ricoprire il settore e ha sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati.

Settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro

Dall'esame delle 8 istanze pervenute, è individuato, Fabio Filippetti, dirigente medico di ruolo dell'ASUR, AV3 Dipartimento di Prevenzione, già dirigente della Posizione di funzione Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell'ARS, il quale dimostra di possedere le conoscenze e le capacità professionali idonee a ricoprire la posizione, nonché competenze professionali specifiche in materia di prevenzione, sanità pubblica ed epidemiologia. Possiede una compiuta esperienza professionale in campo

ospedaliero, territoriale e della prevenzione maturata a livello locale e regionale e nelle funzioni gestionali e programmatiche. Oltre ad aver maturato esperienze qualificate nell'ambito delle materie in oggetto, ha contribuito alle attività nell'ambito di gruppi di lavoro a livello regionale e nazionale, e ha coordinato molte delle attività concernenti la gestione della recente emergenza pandemica da covid-19. Ha infine sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati raggiunti.

Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare

Dall'esame delle 6 istanze pervenute, è individuato Giorgio Filipponi, dirigente medico veterinario di ruolo dell'ASUR AV5, direttore della struttura complessa Sanità animale dell'Area Vasta 5 Asur, il quale dimostra di possedere le conoscenze e le capacità professionali idonee a ricoprire la posizione, nonché competenze adeguate maturate nel corso delle sue esperienze lavorative. Possiede specializzazioni in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche e ispezione degli alimenti di origine animale, oltre ad un master in management delle aziende sanitarie e un corso di perfezionamento in management delle organizzazioni sanitarie a rete per Direzione di azienda sanitaria e ospedaliera. Ha infine sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati raggiunti.

Settore Affari generali ARS

Dall'esame delle 12 istanze pervenute, è individuato Paolo Aletti, soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D. Lgs 165/2001, già dirigente incaricato della direzione della Posizione di funzione Affari generali dell'ARS, che possiede una pluriennale esperienza negli atti di competenza di carattere giuridico e amministrativo, nell'organizzazione e gestione del personale, nell'amministrazione trasparente e anticorruzione, nelle attività concernenti bilancio, contabilità e gestione delle risorse finanziarie dell'ARS. Ha ricoperto anche l'incarico di Direttore dell'ARS e inoltre partecipa a tavoli nazionali quali il Comitato Lea e la Commissione Lea. Con il conferimento dell'incarico, si garantisce la conservazione dell'esperienza maturata nonché la continuità operativa nelle materie di competenza. Ha infine sempre conseguito valutazioni positive in sede di verifica dei risultati.

Settore Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR

Dall'esame delle 16 istanze pervenute, è individuato Marco Pompili, dirigente sociologo a tempo indeterminato della Area Vasta 1 ASUR Dipartimento di Prevenzione, attualmente in utilizzo funzionale presso l'attuale P.F. Flussi informativi sanitari e Monitoraggio SSR, che possiede i requisiti professionali e le conoscenze tecniche necessarie a ricoprire l'incarico, anche in considerazione dell'esperienza pluriennale maturata nell'ambito dell'analisi dei flussi informativi nonché nel coordinamento delle attività del Registro tumori regionale. Ha partecipato a commissioni, gruppi di lavoro e tavoli tematici anche a carattere interistituzionale per la soluzione di problematiche relative alla raccolta e alla gestione di dati e informazioni di carattere sanitario, in particolare nel recente periodo della pandemia da Covid-19. Ha conseguito il Master di II Livello in Diritto e management delle Aziende Sanitarie. Ha inoltre ottenuto valutazioni positive in sede di verifica dei risultati.

Settore Sistema integrato delle emergenze

Dall'esame delle 6 istanze pervenute, è individuato Maurizio Ferretti, Funzionario Tecnico Esperto, titolare di incarico per Alta Professionalità (AP), già dirigente della Posizione di funzione Sistema integrato delle emergenze dell'ARS, in qualità di soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D. Lgs 165/2001, il quale dimostra di possedere le conoscenze e le capacità professionali idonee a ricoprire la posizione, nonché competenze specifiche in materia comprovate dall'attivazione e

coordinamento della Centrale Unica di risposta regionale (CUR 112 NUE) e in qualità di rappresentante regionale nel settore salute presso il Comitato operativo della Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Ha inoltre ottenuto valutazioni positive in sede di verifica dei risultati.

Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi

Dall'esame delle 13 istanze pervenute, è individuato Marco De Marco, già dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche dell'ARS, laureato in Fisica con successiva specializzazione universitaria in Fisica Sanitaria. Ha ricoperto l'incarico di dirigente fisico presso la SOD Fisica Sanitaria dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona. Il corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa e la consolidata esperienza in qualità di progettista per l'acquisizione di tecnologia biomedicale sono rilevanti caratteristiche utili per ricoprire l'incarico in parola. Dimostra di possedere le competenze, le conoscenze e le capacità professionali idonee a ricoprire la posizione. Ha inoltre ottenuto valutazioni positive in sede di verifica dei risultati.

SETTORI AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Denominazione	Fascia	Valore	Nome e Cognome	Tipologia
Affari generali ARS	S2	44.409,50 €	Paolo Aletti	Soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D. Lgs 165/2001
Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR	S3	38.409,50 €	Marco Pompili	Dirigente di ruolo di un ente del Servizio sanitario regionale
Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca	S2	44.409,50 €	Giovanni Lagalla	Dirigente di ruolo di un ente del Servizio sanitario regionale
Territorio ed integrazione socio sanitaria	S2	44.409,50 €	Benedetta Raffaella Ruggeri	Dirigente di ruolo di un ente del Servizio sanitario regionale
Assistenza farmaceutica	S3	38.409,50 €	Luigi Patregnani	Dirigente di ruolo di un ente del Servizio sanitario regionale
Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro	S2	44.409,50 €	Fabio Filippetti	Dirigente di ruolo di un ente del Servizio sanitario regionale
Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare	S3	38.409,50 €	Giorgio Filippini	Dirigente di ruolo di un ente del Servizio sanitario regionale
Sistema integrato delle emergenze	S3	38.409,50 €	Maurizio Ferretti	Soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D. Lgs 165/2001
HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi	S2	44.409,50 €	Marco De Marco	Dirigente di ruolo di un ente del Servizio sanitario regionale

**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER
L'INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE**

In modalità digitale si procede alla stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato

T R A

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria, _____ nato a ___ il ____, C.F. _____ domiciliato per l'incarico ad Ancona – Via Gentile da Fabriano n. 3

E

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____, C.F. _____ di seguito per brevità denominato “Dirigente”.”

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (in seguito, per brevità D. Lgs. 165/2001);
- la legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;
- le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti - Area II della Dirigenza e Area funzioni Locali;
- Art. 4 comma. 3 della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 così come modificato dall’art. 1, Legge Regionale 10 gennaio 2022 n.1;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 113/2022, con la quale sono stati istituiti i Settori dell’Agenzia Regionale Sanitaria e determinati i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione degli stessi;
- la deliberazione n. _____ del _____, con cui la Giunta della Regione Marche ha conferito l’incarico al dott. _____, quale soggetto maggiormente idoneo, per qualità culturali, tecniche e professionali a ricoprire l’incarico di Dirigente del Settore _____;
- L’atto n. _____ del _____ con il quale il soggetto è stato collocato in aspettativa non retribuita a decorrere dal _____.

PRESO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in ordine all’insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27.01.2014;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l’instaurando rapporto di lavoro;

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO TRA LE PARTI

come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Oggetto del contratto

1. La Regione Marche conferisce al dott. _____, che accetta, l'incarico di dirigente del Settore _____ dell'Agenzia Regionale Sanitaria Regionale con sede di lavoro nella sede legale dell'Agenzia Regionale Sanitaria – Via Gentile da Fabriano, 3;
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, lo stesso assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio, in seno alla struttura affidata, di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo e precisamente di quelle comuni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2021 e di quelle specifiche di cui all'art. 18 della stessa legge regionale, nonché di quelle individuate da qualsiasi altra pertinente norma legislativa o regolamentare, vigente o futura, emanata dalla Regione Marche.
3. Il dirigente si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da norme e disposizioni regionali e risponde personalmente del raggiungimento degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il dott. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., è tenuto al segreto sulle attività di servizio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie, delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Marche, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 2

Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata

1. Il rapporto di lavoro connesso al conferimento dell'incarico dirigenziale, di cui all'art. 1 decorre, ai fini sia giuridici che economici, dal _____ e ha la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio.
2. Alla scadenza indicata, al comma che precede, cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.
3. Per la durata fissata al comma 1 non può essere conferito al dirigente, a titolo principale, un ulteriore incarico dirigenziale diverso da quello di dirigente del Settore _____, fatte salve eventuali modifiche organizzative rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 3

Trattamento economico

1. Al dirigente compete il trattamento economico annuo lordo comprensivo del rateo di 13[^] mensilità, composto dallo stipendio tabellare pari ad € 45.260,77 di cui al CCNL del 17 dicembre 2020 – Area delle Funzioni Locali – Dirigenza. Sono fatti salvi eventuali successivi incrementi contrattuali e comunque l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale in ipotesi di mancato rinnovo del CCNL o assenza di produzione di effetti economici conseguenti a disposizioni statali di limitazione delle spese.
2. Al dirigente è attribuito, per il Settore _____ dell'Agenzia Regionale Sanitaria, a titolo di retribuzione di posizione, l'importo annuo lordo come definito con deliberazione di Giunta n. 113 del 14 febbraio 2021 – allegato B, salve successive modificazioni e integrazioni a recepimento di aggiornamenti della disciplina della contrattazione collettiva di riferimento, comunque da corrispondersi in tredici mensilità.
Sono fatti salvi gli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento rispetto alla durata dell'incarico conferito.
3. Al dirigente è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti nella gestione, una retribuzione di risultato nell'importo annuo lordo previsto dalla contrattazione decentrata integrativa, in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio, secondo i sistemi di valutazione improntati alle norme del decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dai CC.NN.LL. dell'area della dirigenza vigenti in materia, a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annualmente stabiliti dalla Giunta regionale e dal suo Presidente.
4. Al dirigente, per gli incarichi conferiti *ad interim*, non spetta il riconoscimento della retribuzione di posizione connessa agli specifici incarichi. Ai sensi dell'art. 58 del CCNL dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, una percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la struttura diretta *ad interim*, come definito dalla contrattazione collettiva decentrata.

ART. 4

Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento

1. Il dirigente si impegna a svolgere l'incarico di cui all'art. 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, il dirigente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e si impegna a non assumerne e a non incorrervi per tutta la durata del presente contratto.
3. Il dirigente si impegna, inoltre, a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni.

ART. 5

Recesso unilaterale

1. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine qualora si verificasse una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
2. Costituisce giusta causa di recesso per la Regione, la responsabilità particolarmente grave del dirigente accertata secondo le procedure adottate dalla Giunta regionale. In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 49 del CCNL Area funzioni locali del 17/12/2020.
3. Nelle ipotesi che precedono nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.

ART. 6

Risoluzione anticipata

1. Il dirigente può rinunciare anticipatamente all'incarico rispetto alla durata, dando un preavviso di giorni 30 nel qual caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria a mezzo PEC. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo per il recesso. È facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso del dirigente.
2. Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. e cioè qualora la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, accertati attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii.), con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, il contratto, previa contestazione, può essere anticipatamente risolto; contestualmente deve provvedersi alla sostituzione del dirigente. In questo caso al dirigente uscente deve essere garantito un preavviso di 30 giorni.
3. In caso di inosservanza dei termini di preavviso, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il dirigente o l'Agenzia Regionale Sanitaria sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.
4. Il presente contratto si intende comunque risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione della struttura o di sostanziale modifica delle competenze alla stessa assegnate, anche dipendenti dal riordino dell'assetto delle funzioni in capo all'Agenzia Regionale Sanitaria nell'ipotesi di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, effettuate nelle stesse forme previste dalla vigente normativa per l'istituzione delle strutture. In tale caso l'Agenzia Regionale Sanitaria, per il tramite del Direttore, comunica la revoca dall'incarico con riserva di applicazione dell'articolo 31 del CCNL dell'Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, se ed in quanto compatibile.

ART. 7

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 18/2021, quelle dettate dal Codice Civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle dei CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento economico, l'orario di lavoro, le ferie e le festività, le assenze a vario titolo, retribuite e non, il patrocinio legale.

ART. 8

Tutela dei dati personali

1. Il dirigente sottoscrivendo il presente contratto acconsente al trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro
2. La Regione garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., del RGDP 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 del RGDP 679/2016.

ART. 9

Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10

Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
REGIONALE SANITARIA

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 1, 3, 4, 5 e 6.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
REGIONALE SANITARIA

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSIVO AL PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE
DI SETTORE**

In modalità digitale si procede alla stipula di contratto individuale per la definizione del trattamento economico connesso all'incarico conferito

TRA

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ domiciliato per l'incarico ad Ancona – Via Gentile da Fabriano n. 3

E

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____, C.F. _____ di seguito per brevità denominato "Dirigente".

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (in seguito, per brevità D. Lgs. 165/2001);
- la legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale";
- le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti - Area II della Dirigenza e Area Funzioni Locali;
- l'art. 4 comma. 3 della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 così come modificato dall'art. 1, Legge Regionale 10 gennaio 2022 n.1
- la deliberazione della Giunta regionale n. 113/2022, con la quale sono stati istituiti i Settori dell'Agenzia Regionale Sanitaria e determinati i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione degli stessi;
- la deliberazione n. _____ del _____, con cui la Giunta della Regione Marche ha conferito l'incarico al dott. _____, quale soggetto maggiormente idoneo, per qualità culturali, tecniche e professionali a ricoprire l'incarico di Dirigente del Settore _____.

PRESO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27.01.2014.

DATO ATTO

- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, la definizione del trattamento economico connesso all'attribuzione dell'incarico di dirigente di Settore, fermo restando infatti che il dirigente, in relazione al rapporto di lavoro connesso al proprio status, assume già, e in prima persona, le responsabilità risultanti dall'esercizio, in seno alla struttura affidata, di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo e precisamente di quelle comuni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2021 e di quelle specifiche di cui all'art. 18 della stessa legge regionale, nonché di quelle individuate da qualsiasi altra pertinente norma legislativa o regolamentare, vigente o futura, emanata dallo Stato o dalla Regione Marche.

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO TRA LE PARTI

come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Oggetto del contratto

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico corrispondente all'incarico di dirigente del Settore _____, istituito nell'ambito della struttura amministrativa dell'Agenzia Regionale Sanitaria, ai sensi dell'art 4 comma 3 della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 così come modificato dall'art. 1, Legge Regionale 10 gennaio 2022 n.1, conferito al dott._____.

ART. 2

Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico determinato ai sensi dei successivi articoli 3, 4 e 5 ha effetto dalla data del _____ e ha la durata di tre anni, come stabilito nella deliberazione di conferimento dell'incarico, fatte salve le variazioni che potranno derivare dagli esiti della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e di quella decentrata integrativa.

ART. 3

Trattamento economico fisso

A) Dirigente di pubblica amministrazione diversa da un ente del servizio sanitario:

Al dirigente compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del rateo di 13[^] mensilità, stabilito per i dirigenti dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area Dirigenza - del 3.08.2010, come determinato dall'articolo 54 del CCNL Area delle Funzioni Locali, secondo i seguenti importi:

- a) stipendio tabellare Euro 45.260,77;
- b) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita.

Sono fatti salvi successivi eventuali aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione nazionale di lavoro e comunque l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale in ipotesi di mancato rinnovo del CCNL.

B) Dirigente del servizio sanitario:

Al dirigente compete il trattamento economico annuo lordo comprensivo del rateo di 13[^] mensilità, corrispondente al tabellare, all'indennità di specificità medica, all'indennità di esclusività e alla retribuzione individuale di anzianità, se e in quanto spettanti, determinato nell'importo di _____.

Sono fatti salvi successivi eventuali aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione nazionale di lavoro e comunque l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale in ipotesi di mancato rinnovo del CCNL.

ART. 4

Retribuzione di posizione

Al dirigente è attribuito, a titolo di retribuzione di posizione, l'importo annuo lordo come definito dall'allegato B della deliberazione di Giunta n. 113 del 14 febbraio 2021, salve successive modificazioni e integrazioni a recepimento di aggiornamenti della disciplina della contrattazione collettiva di riferimento, comunque da corrispondersi in tredici mensilità.

Sono fatti salvi gli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento rispetto alla durata dell'incarico conferito.

ART. 5

Retribuzione di risultato

Al dirigente è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, una retribuzione di risultato nell'importo annuo lordo massimo previsto dalla contrattazione decentrata integrativa, in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio.

Tale retribuzione è corrisposta, secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente, a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Giunta regionale nel Piano della Performance.

Al dirigente, per gli incarichi conferiti ad interim, non spetta il riconoscimento della retribuzione di posizione connessa agli specifici incarichi. Ai sensi dell'art. 58 del CCNL dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, una percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la struttura diretta ad interim, come definito dalla contrattazione collettiva decentrata.

La retribuzione di risultato è comunque corrisposta in un'unica soluzione *ex post*.

ART. 6

Cessazione anticipata dell'incarico

Il dirigente può rinunciare anticipatamente all'incarico rispetto alla durata, dando un preavviso di giorni 30 nel qual caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria a mezzo PEC.

Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii e cioè qualora la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, accertati attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii.), con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, l'incarico, previa contestazione, può essere anticipatamente revocato; contestualmente deve provvedersi alla sostituzione del dirigente. In questo caso al dirigente uscente va garantito un preavviso di 30 giorni.

Costituisce facoltà della Regione, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 41 della legge regionale n. 18 del 2021, in caso di riordino delle funzioni e di complessiva riorganizzazione dell'ARS ovvero alla scadenza dell'incarico, anche in assenza di valutazione negativa, non riconfermare lo stesso incarico e conferire al dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'Area Funzioni locali.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il dirigente o l'Agenzia Regionale Sanitaria sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

ART. 7

Documentazione

Le parti danno come conosciuti i provvedimenti normativi, amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto.

ART. 8

Tutela dei dati personali

Il dirigente sottoscrivendo il presente contratto acconsente al trattamento dei dati personali derivanti dal conferimento dell'incarico e connessi al trattamento economico definito con il presente contratto.

La Regione garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali correlati al conferimento dell'incarico ed al rapporto di lavoro di dirigente pubblico che ne costituisce il presupposto, verrà svolto nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. del RGDP 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 del RGDP 679/2016.

ART. 9

Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10

Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

II DIRETTORE DELL'AGENZIA
REGIONALE SANITARIA

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del c.c. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 6.

II DIRETTORE DELL'AGENZIA
REGIONALE SANITARIA

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____